

## Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

### La nuova articolazione del percorso formativo per RSPP e ASPP

Modulo A	<b>28 ore</b> Possibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativo Articolazione in Unità Didattiche (UD)		
Modulo B	Ridefinizione generale dei contenuti in Unità Didattiche (UD) Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress lavoro correlato e ergonomia  <b>Modulo B</b> - Strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di <b>48 ore</b> . Tale modulo è esaustivo per tutti i settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione: <b>SP1</b> agricoltura - pesca <b>12 ore</b> <b>SP2</b> cave - costruzioni <b>16 ore</b> <b>SP3</b> sanità residenziale <b>12 ore</b> <b>SP4</b> chimico - petrolchimico <b>16 ore</b>		
Modulo C	<b>24 ore</b> Nuova articolazione dei contenuti in Unità Didattiche (UD)		
Metodologia didattica	Previsto l' <b>Allegato IV</b> con le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi		
Requisiti dei docenti	Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP - ASPP		
Organizzazione dei corsi	Previsti massimo 35 corsisti		
Verifiche apprendimento	<p><b>MODULO A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (eventuale colloquio di approfondimento)</li> </ul> <p><b>MODULO B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande</li> <li>Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione (eventuale colloquio di approfondimento)</li> </ul> <p><b>MODULO C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande</li> <li>Colloquio individuale</li> </ul>		
Riconoscimento formazione progressa ex. Accordo RSPP 2006	<b>CORSO FREQUENTATO</b>	<b>Modulo B Comune</b>	<b>Modulo B Specialistico</b>
	Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP1</b>
	Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP1</b>
	Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP2</b>
	Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	-
	Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP4</b>
	Modulo B6 - 24 ore	--	--
	Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP3</b>
	Modulo B8 - 24 ore	--	--
	Modulo B9 - 12 ore	--	--
Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ASPP</b>: 20 ore nel quinquennio - <b>RSPP</b>: 40 ore nel quinquennio</li> <li>Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE</li> <li>Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II è consentita per tutto il monte ore</li> <li>Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore</li> </ul>		

## Altri interventi relativi alla formazione

Soggetti formatori	<ul style="list-style-type: none"><li>Chiarito e definito il concetto di rappresentatività per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici</li><li>Tolti gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. <b>anche da precedenti accordi</b></li></ul>
Organizzazione dei corsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Previsti massimo 35 corsisti. <b>Previsione allargata a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, se non diversamente normati</b></li></ul>
e-Learning	<ul style="list-style-type: none"><li>Nuovi criteri previsti nell'allegato II</li><li>Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell'allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva</li><li>Possibile per il Modulo A</li><li>Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica</li></ul>
Requisiti dei docenti	<ul style="list-style-type: none"><li>Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 oltre che per la formazione di ASPP/RSPP anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro</li><li>Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, <b>esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori</b>, la formazione di cui all'accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013</li></ul>
Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"><li>Inserito principio generale (valido per tutti i corsi SSL) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata (es. CSP/CSE, operatore PLE) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (in sostanza non va rifatto il corso BASE)</li><li>Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore anche per accordi precedenti ex art. 34 e art. 37</li></ul>
Modifiche all' Allegato XIV del d.lgs. 81/08	<ul style="list-style-type: none"><li>Tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni valevoli come aggiornamento</li><li><i>"L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e <b>non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti</b>"</i></li></ul>
Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"><li>Previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell'accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso</li><li>Previsione generale valida anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio-alti</li></ul>
Riconoscimento della formazione del medico competente	<ul style="list-style-type: none"><li>Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008</li></ul>
Formazione dei lavoratori somministrati	<ul style="list-style-type: none"><li>Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell'accordo CSR 21.12.2011</li><li><i>"La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore."</i></li></ul>

## I cinque allegati

Allegato I	<b>Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.</b>
Allegato II	<b>Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Requisiti e specifiche di carattere organizzativo</li><li>▪ Requisiti e specifiche di carattere tecnico</li><li>▪ Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica</li><li>▪ Documentazione</li></ul>
Allegato III	<b>Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013</b> Sistema di crediti formativi tra percorsi formativi equivalenti
Allegato IV	<b>Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Profili di competenza degli ASPP/RSPP</li><li>▪ Bisogni formativi di ASPP/RSPP</li><li>▪ Il progetto formativo<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <i>Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell'unità didattica</i></li><li>✓ <i>I contenuti dell'unità didattica e la durata</i></li><li>✓ <i>La strategia formativa e la metodologia didattica (lavori di gruppo, casi di studio. Simulazioni)</i></li><li>✓ <i>Il documento progettuale</i></li></ul></li><li>▪ Verifiche in itinere e finale</li></ul>
Allegato V	<b>Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione</b>